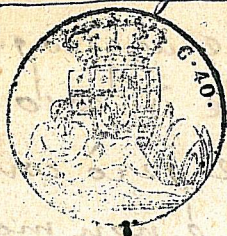


1840



A2200105

Convenzione tra il Sig.^{ro} Giuseppe Bertolino
Mastro Minusiere dimorante in Torino ed
il giovane Giuseppe Odasso natio di Mondovì
con intervento del Rev.^{do} Sacerd.^e Giovanni
Bosco e coll'assistenza e fidejussione del
padre del detto giovane Vincenzo Odasso
natio di Garesio, domiciliato in questa
capitale.

Per la presente scrittura a doppio originale da
potersi insinuare a semplice richiesta d'una
delle parti fattasi nella Casa dell' Oratorio
esistente in Torino sotto il titolo di San
Francesco di Sales venne pattuito quanto
infra:

1.^o Il Sig.^{ro} Bertolino Giuseppe Mastro
Minusiere, esercente tal professione in Torino,
riceve nella qualità di apprendista nell'arte
di falegname il giovane Giuseppe Odasso
natio di Mondovì, del vivente Vincenzo natio
di Garesio ed in questa capitale domiciliato
e si obbliga d'insegnargli l'arte suddetta
per lo spazio d'anni due che si dichiarano
aver avuto principio col primo del corrente
anno, ed aver termine con tutto il milleottocento
cinquantatre; di dare al medesimo nel corso
del suo apprendimento, le necessarie istruzioni
e le migliori regole onde ben imparare ed
esercitare l'arte suddetta di Minusiere; di
dargli relativamente alla sua condotta
morale e civile quegli opportuni salutarì

avvisi che darebbe un buon padre al proprio figlio; correggerlo amorevolmente in caso di qualche suo mancamento, sempre però con semplici parole di ammonizione e non mai con atto alcuno di maltrattamento; occuparlo inoltre continuamente in lavori proprii dell'arte sua, e proporzionati alla di lui età e capacità, ed alle fisiche sue forze, ed escluso ogni qualunque altro servizio che fosse estraneo alla professione.

2.^o Dichiarar formalmente e si obbliga l'anzidetto Mastro di lasciar liberi per intero tutti i giorni festivi dell'anno, onde l'apprendista possa attendere alle sacre funzioni, alla scuola Domenicale e ad ogni altro dovere che gli incombere come allievo dell'Oratorio anzidetto.

Qualora l'apprendista dovesse per ragione di malattia od altro legittimo impedimento assentarsi dal suo dovere per uno spazio di tempo eccedente li giorni quindici, s'intenderà in tal caso dovuta al Mastro una buonificazione, alla quale soddisferà l'apprendista mediante l'attendenza al lavoro, terminati li due anni dell'apprendimento, per altrettanti giorni a servizio dello stesso Mastro, quanti si farà risultare essere stati quelli della detta di lui assenza.

3.^o Lo stesso Mastro si obbliga di corrispondere settimanalmente all'apprendista l'importare della sua mercede, stata convenuta in centesimi

trenta al giorno per li primi sei mesi, ed in centesimi quaranta per il secondo semestre del corrente anno 1852; ed in centesimi sessanta a principiare dal 1.^o Gennajo milleottocento cinquantatre, fino al terminare dell'apprendimento.

Si obbliga inoltre di segnare al fine di ciaschedun mese, in un apposito foglio che gli verrà presentato, e schiettamente dichiarare quale sia stata la condotta durante il mese tenuta dall'apprendista.

4.^o Il giovane Odasso promette e si obbliga di prestare per tutto il tempo dell'apprendimento, il suo servizio al detto Mastro Minusiere, con prontezza, assiduità ed attenzione, di esser docile, rispettoso, ed obbediente al medesimo, comportandosi verso di lui come il dovere di buon apprendista richiede. E per cautela e guarentigia di tale obbligazione, presta per sicurtà il qui presente ed accettante suo padre, Vincenzo Odasso il quale si obbliga al ristoro verso l'anzidetto Mastro di ogni danno che per causa dell'apprendista venisse a soffrire, semprechè però tale danno potesse all'apprendista giustamente venir imputato, fosse cioè per risultar proveniente da volontà spiegata e maliziosa, e non quale un semplice effetto di accidentalità, o per conseguenza d'imperizia nell'arte.

5.^o Avvenendo il caso in cui l'apprendista fosse per venire espulso, in seguito a qualche suo mancamento, dalla Casa dell'Oratorio

1852

Di cui presentemente è allievo, cessando allora ogni suo rapporto col Direttore dell'Oratorio, si intenderà conseguentemente anche cessata ogni influenza e relazione tra esso Sig.^{ro} Direttore ed il Mastro Minusiere summentovato. Ma quando il commesso mancamento riguardasse soltanto l'Oratorio, e non riflettessero particolarmente il Mastro suddetto, s'intenderà ciò non ostante durativa ed obbligatoria nel resto la presente convenzione, fino al compimento dello stabilito termine dei due anni, relativamente ad ogni altra condizione concernente esso Mastro, l'apprendista ed il fidejussore.

6.^o Il Sig.^{ro} Direttore dell'Oratorio summentovato promette di prestare la sua assistenza per la buona condotta dell'apprendista in finattanto che continuerà questi ad appartenere all'Oratorio, epperò ausoglierà sempre con premura qualunque laguanza che occorresse al Sig.^{ro} Mastro di fare sui dispostamenti del detto giovane.

Locchè tutto promettono i contraenti ciascheduno per la parte che personalmente lo concerne di attendere ed osservare esattamente sotto pena del risarcimento dei danni. Ed infede si sono appiè della presente sottoscritti.

Corino Dalla Casa dell'
Oratorio di S. Francesco di Sales
addì 8. febbrajo 1852.

Giuseppe Bertolotti
Orazio Giuseppe
Dante sine
Sai. Paolo Giovanni

Convenzione tra il Sig. Giuseppe Bertolino Mastro Minusiere, dimorante in Torino ed il giovane Giuseppe Odasso natio di Mondovì, con intervento del Rev.do Sacerdote Giovanni Bosco e con l'assistenza e fideiussione del padre del detto giovane Vincenzo Odasso, natio di Garessio, domiciliato in questa capitale.

Per la presente scrittura a doppio originale da potersi insinuare a semplice richiesta di una delle due parti fattasi nella Casa dell'Oratorio esistente in Torino sotto il titolo di S. Francesco di Sales venne pattuito quanto infra:

1. Il Sig. Bertolino Giuseppe Mastro Minusiere esercente la professione in Torino, riceve nella qualità di apprendista nell'arte di falegname il giovane Giuseppe Odasso, natio di Mondovì, del vivente Vincenzo natio di Garessio e in questa capitale domiciliato, e si obbliga di insegnargli l'arte suddetta, per lo spazio di anni due che si dichiarano aver avuto principio col primo del corrente anno, ed aver termine con tutto il 1853; di dare al medesimo nel corso del suo apprendimento le necessarie istruzioni e le migliori regole onde ben imparare ed esercitare l'arte suddetta di Minusiere; di dargli relativamente alla sua condotta morale e civile quegli opportuni salutari avvisi che darebbe un buon padre al proprio figlio; correggerlo amorevolmente in caso di qualche suo mancamento, sempre però con semplici parole di ammonizione e non mai con atto alcuno di malessere; occuparlo inoltre continuamente in lavori propri dell'arte sua, e proporzionati alla di lui età e capacità, ed alle fisiche sue forze, ed escluso ogni qualunque altro servizio che fosse estraneo alla professione.

2. Dichiaro formalmente e si obbliga l'anzidetto Mastro di lasciar liberi per intiero tutti i giorni festivi dell'anno, onde l'apprendista possa attendere alle sacre funzioni, alla scuola domenicale, e ad ogni altro dovere che gli incombe come allievo dell'Oratorio anzidetto.

Qualora l'apprendista dovesse per ragioni di malattia od altro legittimo impedimento assentarsi dal suo dovere per uno spazio di tempo eccedente li giorni quindici, s'intenderà in tal caso dovuta al mastro una buonificazione, alla quale soddisferà l'apprendista mediante l'attendenza al lavoro, terminati li due anni

dell'apprendimento, per altrettanti giorni a servizio dello stesso Mastro, quanti si farà risultare essere stati quelli della detta di lui assenza.

3. Lo stesso Mastro si obbliga di corrispondere settimanalmente all'apprendista l'importare della sua mercede, stata convenuta in centesimi trenta al giorno per li primi sei mesi, ed in centesimi quaranta per il secondo semestre del corrente anno 1852 ed in centesimi sessanta a principiare dal primo gennaio milleottocentocinquantatre, fino al terminare dell'apprendimento. Si obbliga inoltre di segnare al fine di ciaschedun mese, in un apposito foglio che gli verrà presentato, e schiettamente dichiarare quale sia stata la condotta durante il mese tenuta dall'apprendista.

4. Il giovane Odasso promette e si obbliga di prestare, per tutto il tempo dell'apprendimento il suo servizio al detto Mastro Minusiere, con prontezza assiduità ed attenzione, di essere docile, rispettoso, ed obbediente al medmo, comportandosi verso di lui come il dovere di buon apprendista richiede. E per cautela e guarentigia di tale obbligazione presta per sicurtà il qui presente ed accettante suo padre, Vincenzo Odasso, il quale si obbliga al ristoro verso l'anzidetto Mastro di ogni danno che per causa dell'apprendista venisse a soffrire, sempre che però tale danno potesse all'apprendista giustamente venir imputato, fosse cioè per risultar proveniente da volontà spiegata e maliziosa, e non quale un semplice effetto di accidentalità, o per conseguenza d'imperizia nell'arte.

5. Avvenendo il caso in cui l'apprendista fosse per venire espulso, in seguito a qualche suo mancamento, dalla casa dell'Oratorio di cui presentemente è allievo, cessando allora ogni suo rapporto col Direttore dell'Oratorio, si intenderà conseguentemente anche cessata ogni influenza e relazione tra esso sig. Direttore ed il Mastro Minusiere

summentovato. Ma quando il commesso mancamento riguardasse soltanto l'Oratorio e non riflettesse particolarmente il Mastro suddetto, s'intenderà ciò nonostante durativa ed obbligatoria nel resto la presente convenzione, fino al compimento dello stabilito termine dei due anni, relativamente ad ogni altra condizione concernente esso Mastro, l'apprendista, ed il fideiussore.

6. Il Sig. Direttore dell'Oratorio summentovato promette di prestare la sua assistenza per la buona condotta dell'apprendista infinattantoché continuerà questi ad appartenere all'Oratorio, epperò accoglierà sempre con premura qualunque lagnanza che occorresse al Sig. Mastro di fare sui diportamenti del detto giovane. Locché tutto promettono i contraenti, ciascheduno per la parte che personalmente lo concerne, di attendere ed osservare esattamente, sotto pena del risarcimento dei danni. Ed in fede si sono appiè della presente sottoscritti.

Torino, dalla Casa dell'Oratorio di San Francesco di Sales, addì 8 febbraio 1852.

Giuseppe Bertolino
Odasso Giuseppe
Odasso Vincenzo
Sac. Bosco Giovanni